

Dichiarazione dei redditi, nuova detrazione per partner a carico

La detrazione per coniuge a carico si può fruire anche per il componente dell'unione civile: aggiornato il 730 e il modello Unico.

I componenti dell'**unione civile** hanno diritto agli stessi **benefici fiscali** dei coniugi: è quanto emerge dal provvedimento di correzione del modello 730, in cui è chiarito che, conformemente alle previsioni della legge sulle unioni civili, quanto riferito al coniuge, ai coniugi o a termini equivalenti si intende riferito anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Questo comporta, in pratica, che il componente dell'unione civile può fruire, ricorrendone le condizioni, della **detrazione per coniuge a carico**, per l'altro componente della coppia. Non solo: così come chi ha un familiare a carico può beneficiare della detrazione di alcune spese sostenute a suo favore, come ad esempio le **spese mediche**, anche il componente dell'unione potrà fare altrettanto, per le spese sostenute a favore del **partner**.

L'equiparazione vale soltanto per i componenti dell'unione civile e non per i **conviventi di fatto**: questi ultimi, difatti, non sono stati equiparati ai coniugi dalla legge.

Ma come si applica la detrazione per il componente dell'unione civile a carico? Vediamolo subito.

Innanzitutto, va detto che la **detrazione per il partner a carico** funziona allo stesso modo della detrazione per il coniuge a carico. Può essere quindi applicata in sede di presentazione della **dichiarazione dei redditi** (modello unico o 730), ma, a richiesta del lavoratore o pensionato, può essere fruita anche mese per mese in **busta paga** o nel cedolino di pensione.

La condizione base per fruire di questa detrazione è che il partner possa essere considerato a carico, cioè che non abbia percepito nell'anno un reddito superiore a **2.840,51 euro**. Non importa il giorno dell'anno in cui è superato il requisito, perché questo ammontare si riferisce ai guadagni dell'**anno intero**: in buona sostanza, se il partner percepisce un compenso il 31 dicembre, a causa del quale supera il limite di reddito, la detrazione per partner a carico non spetta per l'intero anno e, se è già stata fruita mensilmente, va **restituita**.

Vediamo ora **come si calcola** la detrazione: a questo proposito, ricordiamo che la detrazione consiste in una somma che si **sottrae** direttamente dalle **imposte** e non va confusa con la deduzione, che invece è una somma che si sottrae dal reddito.

La detrazione fiscale spettante per il coniuge o per il componente dell'unione varia in base al **reddito del contribuente** che ha il soggetto a carico. In particolare, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, la detrazione si calcola in questo modo:

- **reddito da 1 a 15000 euro**; la detrazione teorica spettante è pari a 800 euro; la detrazione effettiva si calcola con la seguente formula: $800 - [110 \times (\text{reddito complessivo} : 15000)]$;
- **reddito da 15001 euro a 29000 euro**: la detrazione spettante è pari a 690 euro;
- **reddito da 29001 euro a 29200 euro**: la detrazione spettante è pari a 700 euro;
- **reddito da 29201 euro a 34700 euro**: la detrazione spettante è pari a 710 euro;
- **reddito da 34701 euro a 35000 euro**: la detrazione spettante è pari a 720 euro;
- **reddito da 35001 euro a 35100 euro**: la detrazione spettante è pari a 710 euro;
- **reddito da 35101 euro a 35200 euro**: la detrazione spettante è pari a 700 euro;
- **reddito da 35201 euro a 40000 euro**: la detrazione spettante è pari a 690 euro;
- **reddito da 40001 euro a 80000 euro**: la detrazione teorica spettante è pari a 690 euro; la detrazione effettiva si calcola con la seguente formula: $690 \times [(80000 - \text{reddito complessivo}) : 40000]$.

L'importo della detrazione deve essere poi rapportato ai **mesi effettivi** durante i quali il coniuge, o il componente dell'unione, è stato a carico, considerando che è considerata come mese intero qualsiasi frazione di mese: ad esempio, se il contribuente si è sposato o unito civilmente nel mese di settembre dell'anno considerato, l'importo della detrazione andrà diviso per 12 (mesi) e moltiplicato per 4 (mesi di **spettanza della detrazione**, cioè settembre, ottobre, novembre, dicembre).

Lo stesso procedimento si deve applicare in caso di **separazione**. Se il contribuente si separa nel mese di giugno, il coniuge potrà essere considerato a carico per 6 mesi (da gennaio a giugno compreso in quanto i mesi di matrimonio da considerare sono 6, anche se durante uno di questi mesi il matrimonio è cessato).

Non ha rilevanza, invece, come abbiamo già detto, il giorno dell'anno in cui viene superato il limite per la vivenza a carico, cioè i 2.840,51 euro: anche se la soglia di reddito è superata il 31 dicembre, il coniuge o componente dell'unione non è considerato a carico per l'**intero anno**; eventuali detrazioni fruito in busta paga vanno dunque **restituite** in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.